

ON.LE AVV. GIAMBATTISTA BUFARDECI
ASSESSORE REGIONALE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI.
PALERMO

**Osservazioni al Calendario Venatorio 2010/2011
e Proposte di Modifica Richieste dalle Associazioni Venatorie.**

In primo luogo si fa osservare che, in piena osservanza della legge vigente, l'attività venatoria va consentita fin dal giorno 1 Settembre 2010.

A sostegno di tale richiesta va posto in evidenza che il giorno 1 Settembre ricade di Mercoledì ed il giorno 2 Settembre di Giovedì, entrambi detti giorni (unitamente al Lunedì) consentiti, per un solo giornata, "a scelta del cacciatore". Conseguentemente fissare l'inizio al 1° Settembre attenuerebbe enormemente la pressione venatoria di inizio stagione che verrebbe spalmata su due giornate.

La scelta del 1° Settembre appare pertanto più idonea rispetto a quella del 2 Settembre formulata dall'Ufficio.

A ciò aggiungasi che l'ISPRA ha espresso parere positivo circa l'anticipazione del prelievo relativo alle specie: tortora, merlo, colombaccio, coniglio selvatico, come indicate dall'Ufficio.

Quest'ultimo però, nel proporre i periodi venatori di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 1 del C.V., non ha tenuto conto dell'osservazione dell'ISPRA circa il fatto che un'attività venatoria iniziale scarsamente diversificata può costituire un fattore potenzialmente più impattante sulle specie consentite al prelievo.

Non si giustifica peraltro (forse per la prima volta), relativamente alla specie “coniglio selvatico”, né la data di inizio del prelievo fissata all’11 Settembre, né quella della chiusura indicata al 23 Dicembre.

Entrambe le date inopportunamente ritardate.

Lo stesso ISPRA, in ordine al coniglio selvatico ha osservato che tale specie “termina precocemente la stagione riproduttiva in relazione all’inizio del periodo di siccità estiva”, esponendo di conseguenza **parere positivo all’anticipazione del prelievo.**

Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene equo e razionale proporre la modifica delle indicate lettere a), b), c) dell’art. 1, come segue:

a) dall’1 Settembre al 13 Dicembre incluso:

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*); Merlo (*Turdus merula*).

b) dall’1 Settembre al 13 Gennaio 2011 incluso:

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*).

c) dall’1 Settembre al 12 Dicembre incluso:

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).

Vanno escluse le prescrizioni previste alle lettere a) e b). L’”*appostamento temporaneo*”, oltre a non essere una forma di caccia molto usuale per i cacciatori siciliani, da luogo ad equivoci interpretativi per le varie problematiche connesse, con particolare riguardo al servizio di vigilanza venatoria.

Di conseguenza va deletato il contenuto tutto della norma di cui al successivo “art. 8”.

**

Sempre con riferimento all’art. 1, lettera h), si evidenzia quanto segue.

Da alcuni anni proprio le Associazioni Venatorie hanno richiesto per la specie “beccaccia” lo spostamento dell’inizio dell’attività di prelievo dai mesi di Settembre/Ottobre a quello di Novembre.

Tale richiesta accolta dall'Ufficio e dal Comitato, riposa sulla pacifica circostanza che tale specie fa notare la sua reale presenza, anche in relazione alle condizioni climatiche, dal mese di Novembre in poi.

Considerato quindi il breve periodo venatorio, si ritiene penalizzante anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a detta specie al 15 Gennaio, come proposto dall'Ufficio. Non sussistono peraltro motivazioni scientifiche, o di altro tipo, che giustificano un'ulteriore riduzione dei tempi di caccia a tale specie.

Si chiede pertanto che il periodo venatorio per la "**beccaccia**" venga fissato **dal 1° Novembre 2010 al 31 Gennaio 2011.**

**

La bozza di calendario venatorio sottoposta al Comitato prevede, all'art 3, **immotivate limitazioni temporali** all'esercizio dell'attività venatoria in alcune ZPS interessate da flussi migratori dell'avifauna.

Tali limitazioni sembrano recepire acriticamente la gran parte delle indicazioni fornite dall'Assessore del Territorio e dell'Ambiente come "*misure di conservazione a tutela delle Aree Protette e della Rete Natura 2000 in Sicilia*", che, a dire dello stesso Assessorato, "*dovranno trovare allocazione nel calendario venatorio*".

A prescindere dalla considerazione che la procedura di approvazione del C.V. (prevista per legge) non prevede l'acquisizione di pareri o indicazioni da parte dell'ARTA, occorre evidenziare che **i piani di gestione delle ZPS siciliane sono ben lungi dall'essere operativi (anzi, in questi ultimi tempi è stata a gran voce contestata l'assoluta inadeguatezza dei piani e delle perimetrazioni proposte), sicché la regolamentazione delle zone in questione può ancora avvenire in conformità ai "criteri minimi uniformi" stabiliti dal D.M. 184/07 (Decreto Pecoraro Scanio).**

Invero, per un lungo periodo le ZPS sono state considerate *tout court* aree protette al pari dei parchi e delle riserve naturali, perché in tal guisa classificate dalla Deliberazione del Comitato delle Aree Protette in data 2.12.1996.

Tale deliberazione è stata però radicalmente **modificata il 26.03.2008 ad opera della Conferenza Permanente Stato Regioni** (che ha acquisito le competenze del soppresso Comitato), con l'aggiunta di un **articolo 2 bis, in forza del quale le SIC e le ZPS sono soggette al regime di protezione minimo stabilito dal D.M. 184/2007** e quindi le Regioni possono normare le attività umane (compresa l'attività venatoria) nei limiti minimi previsti dal citato D.M.

In assenza di motivazioni dotate di fondamento scientifico appare quindi **ingiustificabile la disparità di trattamento** operata nei riguardi di alcune ZPS rispetto alla generalità del territorio soggetto ai criteri minimi uniformi, che, per espressa intenzione del legislatore, sono invece finalizzati a “*garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 sul territorio nazionale*” (art.1 D.M. 184/2007).

Si chiede quindi che a tutte le ZPS vengano applicati i criteri minimi uniformi stabiliti dall'art. 5 del citato D.M., ovvero, per quanto riguarda il periodo di esercizio dell'attività venatoria, **il divieto di effettuazione dell'apertura in data antecedente della terza domenica di settembre.**

Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di isole rilevanti per la migrazione di specie ornitiche si chiede l'applicazione dell'art. 13 del D.M. citato, ovvero il **divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° Ottobre.**

Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, si chiede l'applicazione dell'art.8, ovvero il divieto di preapertura, in data antecedente al 1° Ottobre, per le specie ornitiche colà elencate.

**

Il primo comma dell'art. 6 presenta evidenti incongruenze ed anomalie laddove prevede che l'attività di allenamento ed addestramento dei cani possa (di fatto ed in relazione al Calendario Venatorio proposto) essere effettuata mentre è già in corso la stagione venatoria per alcune specie.

Si reputa opportuno che l'attività di cui sopra, per tre settimane, venga svolta prima dell'apertura della caccia a qualunque specie.

Il primo comma dell'art. 6 andrebbe pertanto così modificato: **“L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia, con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.”**

**

Per le considerazioni già svolte trattando l'art.1, va **totalmente soppressa** la disposizione contenuta nell'art. 8.

**